

ACCERTAMENTO

Soggetto AIRE: notifica degli atti presso l'ultimo domicilio fiscale

di **Marco Bargagli**

Come noto, l'[articolo 2, comma 2, del D.P.R. 917/1986](#) dispone che: *“ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”*. Per realizzare il requisito della **maggior parte del periodo d'imposta** occorre superare, nel corso dell'anno, **183 giorni** ossia **184 giorni** in caso di **anno bisestile**.

Quindi, in estrema sintesi, gli elementi che radicano la **residenza fiscale delle persone fisiche** in Italia sono:

- **l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente;**
- **il domicilio nel territorio dello Stato**, definito come la sede **principale degli affari e interessi** ([articolo 43, primo comma, del cod. civ.](#));
- **la residenza nel territorio dello Stato**, identificabile come la **dimora abituale** del soggetto ([articolo 43, secondo comma, del codice civile](#)).

Qualora un **cittadino italiano** intenda **emigrare all'estero** dove stabilire la **propria residenza fiscale**, dovrà provvedere alla **cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente** del suo **comune di residenza** e, simmetricamente, **iscriversi all'AIRE** (anagrafe italiani residenti all'estero - istituita con la Legge 27 ottobre 1988, n. 470), ossia un archivio che riporta i **tutti i dati dei cittadini italiani** che risiedono all'estero per un periodo **superiore ai dodici mesi**.

In particolare, con l'iscrizione all'AIRE la **persona fisica emigrata all'estero** può **esercitare importanti diritti** quali, ad esempio:

- votare per le **elezioni politiche** e **referendum per corrispondenza** nel Paese di residenza;
- **ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio**, nonché il rinnovo della **patente di guida**.

Con riferimento ai **criteri idonei per l'individuazione della residenza fiscale**, la [C.M. 304/E/1997](#) (Ministero delle Finanze Direzione centrale accertamento e programmazione) ha chiarito che: *“La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente e l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la residenza nello stato ben potendo questi ultimi essere desunti con **ogni mezzo di prova** anche in **contrasto con le risultanze dei registri anagrafici**. Da ciò discende che l'aver stabilito il domicilio civilistico in Italia ovvero l'aver fissato la propria residenza nel territorio dello Stato sono **condizioni***

sufficienti per l'integrazione della *fattispecie di residenza fiscale*, indipendentemente dall'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente”.

La **suprema Corte di Cassazione**, con l'[ordinanza n. 23354/2017](#) depositata in data **6 ottobre 2017**, si è espressa circa il **luogo di notifica di atti impositivi** nei confronti del contribuente emigrato all'estero.

Nello specifico, gli ermellini **hanno risolto** la questione relativa alla corretta **notifica degli avvisi di accertamento** emessi prima della **cartella di pagamento**, che il soggetto passivo riteneva **irregolarmente effettuata** presso il **domicilio fiscale**, identificato **dall'ultima residenza del contribuente trasferitosi in un paese a fiscalità privilegiata**.

In particolare, secondo la **tesi della ricorrente**, in seguito al **trasferimento all'estero e all'iscrizione all'AIRE** effettuata in **epoca antecedente alle notifiche**, l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto **notificare gli atti impositivi nel Paese estero della nuova residenza**.

La persona fisica, **originariamente residente in Italia**, aveva **trasferito la propria residenza** in uno Stato a **fiscalità privilegiata** (di cui alla *black list* ex D.M. 4 maggio 1999), in relazione al quale opera la **presunzione legale relativa di residenza** nel territorio dello Stato italiano (ex [articolo 2, comma 2-bis, del D.P.R. 917/1986](#)).

In merito, il supremo giudice ha dapprima chiarito che per i **soggetti emigrati in Stati o territori a fiscalità privilegiata** il **domicilio fiscale** è quello previsto dall'[articolo 58, comma 2, terzo periodo, del D.P.R. 600/1973](#), ovvero il **“comune di ultima residenza nello Stato”**.

Inoltre, secondo la Corte di Cassazione, l'Amministrazione finanziaria ha **correttamente effettuato la notifica degli avvisi di accertamento impugnati** presso il **comune italiano di ultima residenza fiscale** (*rectius* il **domicilio fiscale** dove il soggetto risulta anche iscritto ai fini AIRE).



OneDay Master

LA TASSAZIONE DEI “CAPITAL GAINS” ESTERI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)